



Banca Popolare Pugliese

**STATUTO SOCIALE DELLA
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.**

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci
del 19 aprile 2015**

**Modificato dal Consiglio di Amministrazione
nella tornata del 22.1.2016 (art. 6)**



Banca Popolare Pugliese

STATUTO DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE

Titolo I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1

Denominazione

È costituita con atto per notar Cascione del 2 giugno 1994 rep. n. 93159, per fusione tra la Banca Popolare Sud Puglia soc. coop. per azioni e la Banca Popolare di Lecce soc. coop. per azioni, la società cooperativa per azioni avente la denominazione "Banca Popolare Pugliese Soc. coop. per azioni".

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Durata e sede

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

La sede legale è in Parabita, la sede amministrativa e quella della Direzione Generale sono in Matino.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti la Società può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire, trasferire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Art. 3

Oggetto sociale

La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci che dei non soci, ispirandosi ai principi del credito popolare. Nell'azione istituzionale tesa a favorire lo sviluppo del territorio in cui opera, la Società si propone di sostenere, in particolare, le famiglie, le imprese minori e le cooperative, nonché di attuare ogni opportuna iniziativa volta a diffondere e incoraggiare il risparmio. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio ove è presente con la propria rete distributiva.

La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire ad accordi ed intese con aziende consimili.

La Società nella qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese" ai sensi dell'art. 61 quarto comma del D.Lgs. n. 385/93 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre



Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Titolo II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione di norme di legge e dei principi contabili internazionali.

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di tre Euro, che possono essere emesse illimitatamente.

Ove si dovesse procedere all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il capitale varierà, anche, nella misura in cui verrà esercitato il diritto di conversione spettante ai soci portatori delle obbligazioni.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non ne è consentita la contitolarità.

In caso di comproprietà di azioni, per causa di successione o altre ipotesi di comunione, i diritti patrimoniali dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c., al quale sono inviate le relative comunicazioni. Se il rappresentante comune non è stato nominato o di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni da questa eseguite ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

Prezzo delle azioni - Valore di rimborso e limitazioni

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per la sottoscrizione di ogni nuova azione, la misura degli interessi di conguaglio di cui all'art. 18 del presente Statuto e l'eventuale ammontare delle spese di ammissione dovute dai nuovi soci.

Al medesimo valore nominale aumentato del sovrapprezzo di cui al comma precedente ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio. E' attribuita al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, la facoltà di deliberare,



Banca Popolare Pugliese

limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per i casi di recesso, anche in conseguenza di trasformazione, esclusione o morte, nonché degli altri strumenti di capitale computabili nel Common Equity Tier 1 (CET1), secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile in materia e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni riferite a ciascun socio o a chi venga ammesso a socio.

Può, inoltre, con delibera motivata, sospendere per un determinato periodo di tempo l'emissione di nuove azioni.

Sulla base del prezzo di emissione di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione può, con apposita motivata delibera, nel rispetto delle norme di legge, in relazione al servizio di negoziazione e di esecuzione di ordini offerto alla clientela, fissare regole per le modalità di esecuzione e definire criteri per la determinazione del prezzo di negoziazione delle azioni già emesse stabilendo i limiti di oscillazione dello stesso. Il medesimo prezzo, così determinato, sarà utilizzato anche nei casi di acquisto di azioni da parte della Società di cui all'art. 17, salvo che non ricorra una delle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale previste nell'art. 15.

Art. 7

Soci

Possono essere ammessi a socio i soggetti che manifestino motivato interesse a far parte della compagine sociale e dichiarino di aderire alle prescrizioni statutarie nella loro interezza, con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

Le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, fermi i requisiti di cui al comma precedente, possono far parte della Società purché non esercitino attività fiduciaria e non abbiano natura dichiaratamente politica e/o sindacale. Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione di detta designazione è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificata o comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali o designati dai soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

I minori possono essere titolari di azioni sociali ed esercitare, per il tramite dei loro rappresentanti legali, i relativi diritti patrimoniali; tuttavia essi non possono chiedere di essere ammessi a socio fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 8

Formalità per l'ammissione a socio ed il trasferimento delle azioni



Banca Popolare Pugliese

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta indicando, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate o altrimenti acquisite, le generalità, il domicilio, ovvero la residenza laddove coincida, e tutte le altre informazioni e dichiarazioni dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della domanda di acquisto o sottoscrizione di almeno 100 azioni ovvero la certificazione attestante la titolarità di almeno 100 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e/o svantaggiate e per periodi di tempo predeterminati; tale norma si applica ai nuovi titolari di azioni, a qualunque titolo acquisite, a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva il presente Statuto.

La titolarità del numero delle azioni indicato nel comma precedente deve essere mantenuta in via continuativa. Indipendentemente dalla data di acquisizione delle azioni, la cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma comunque conosciuta dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Sino a quando non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio il titolare di azioni può esercitare soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Le domande di trasferimento devono essere conformi alle vigenti norme di legge (e relativi regolamenti di attuazione) e dello Statuto sociale e devono essere corredate da ogni documento prescritto dalle norme stesse.

Nei rapporti con la Società il domicilio del socio è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 9

Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento e, debitamente motivando, sul rigetto della domanda di ammissione a socio, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa ed alle motivazioni dell'aspirante socio a far parte della Società.

La deliberazione di ammissione a socio deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio s'intende, comunque, accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notizia. Il Collegio decide nei successivi 30 giorni. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Collegio dei Probiviri.

La nuova decisione del Consiglio di Amministrazione non è appellabile.

Art. 10

Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci, da effettuarsi dopo



Banca Popolare Pugliese

l'adempimento delle formalità di legge e del presente Statuto e previo versamento integrale delle azioni sottoscritte del sovrapprezzo di emissione, delle spese di ammissione e degli interessi di conguaglio.

Art. 11

Cause di inammissibilità a socio

Non possono far parte della Società i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano stati dichiarati interdetti o inabilitati ovvero abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) siano stati dichiarati falliti e non siano stati riabilitati.

Non possono altresì essere ammessi a soci, salvo diversa motivata decisione da parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che:

- a) siano rimasti inadempienti alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società;
- b) abbiano compiuto atti contrari all'interesse ed alla reputazione della stessa.

Art. 12

Limiti al possesso azionario

Ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico nessuno, socio o non socio, può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente lo 0,50% del capitale sociale.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta la violazione del divieto al titolare delle azioni e all'intermediario presso il quale sono depositate.

Entro un anno dalla contestazione di cui al precedente comma le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente maturati, fino alla loro alienazione, restano acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici e di sviluppo dei territori serviti.

Art. 13

Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società purché procedano alla divisione delle azioni cadute in successione e, ottenutane l'assegnazione, nel rispetto del limite minimo di cui all'art. 8, secondo comma del presente Statuto, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

La domanda di ammissione a socio deve essere inoltrata entro settecentotrenta giorni dalla data di apertura della successione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

A coloro che non abbiano prodotto la domanda entro il termine indicato al comma precedente spetta il rimborso delle azioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del presente Statuto. Il rimborso deve essere effettuato entro i novanta giorni successivi. Il controvalore delle azioni viene depositato su un conto infruttifero.

Art. 14

Recesso del socio



Banca Popolare Pugliese

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È espressamente escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso d'introduzione o rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

È vietato il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione constata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora non sussistano i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il socio ha inoltre facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento del Consiglio di Amministrazione, salvo che non abbia già proposto azione giudiziale ai sensi del comma precedente. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nel caso di recesso il valore di rimborso delle azioni è determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del presente Statuto. Il pagamento viene effettuato entro novanta giorni dal provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15

Esclusione del socio

I soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art. 11 primo comma del presente Statuto quali cause di inammissibilità a socio sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può escludere dalla Società:

- a) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi all'interesse ed alla reputazione della stessa;
- b) coloro che si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 2533 c.c.;
- c) coloro che si siano resi inadempienti alle obbligazioni assunte nei confronti della Società a qualunque titolo contratte; quanto sopra, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora o di formalità giudiziarie.

In tutti i casi in cui la Società vanti un credito nei confronti del socio escluso, ancorché non accertato giudizialmente, essa potrà portare in compensazione di tale credito il controvalore delle azioni, anche ai sensi dell'art. 1252 c.c. e con effetto nei confronti dei terzi.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dei commi precedenti, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nei termini di legge.

Il socio escluso ha inoltre facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione salvo che non abbia già proposto azione giudiziale ai sensi del comma precedente. Il



Banca Popolare Pugliese

Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato non può essere sospeso.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni al valore determinato in conformità al secondo comma dell'art. 6 del presente Statuto ed il pagamento ovvero la compensazione avviene entro novanta giorni dal provvedimento di esclusione.

Art. 16

Annullamento delle azioni

Nei casi di rimborso delle azioni di cui agli artt. 13, terzo comma, 14, 15 e 19, quarto comma, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, a suo insindacabile giudizio, l'annullamento delle azioni, o il loro riacquisto, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, per un prezzo pari al valore di cui al secondo comma dell'art. 6, intendendosi, in tale ultimo caso, conferito dal socio alla Società mandato con rappresentanza in deroga agli artt. 1394 e 1395 c.c..

Nel caso in cui i certificati azionari siano ancora non dematerializzati e in possesso del socio, la Società diffida per iscritto il socio a consegnare i certificati entro dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, la Società procede ugualmente all'annullamento di tali certificati.

L'importo spettante a seguito del rimborso, in conformità al secondo comma dell'art. 6, è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

È fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto relativamente ai soci inadempienti dal terzo comma dell'art. 15 e dal quarto comma dell'art. 19.

Art. 17

Acquisto delle azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, può deliberare l'acquisto di azioni della Società, nei limiti della riserva di cui al successivo art. 52. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure annullate.

Art. 18

Dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea fin dal primo anno, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di socio; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio di cui all'art. 6.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla riserva straordinaria.

Art. 19

Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo sulle azioni producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

Le azioni s'intendono, per patto sociale, vincolate sin dall'origine a garanzia di ogni debito, diretto o indiretto, anche se non accertato giudizialmente, che il socio abbia



Banca Popolare Pugliese

a qualsiasi titolo nei confronti della Società.

Quando il socio risulti inadempiente, la Società ha facoltà di procedere immediatamente, e senza necessità di avviso, intimazione o messa in mora, alla compensazione, totale o parziale, tra i propri crediti e il controvalore delle azioni. Detto controvalore è pari al valore nominale delle azioni, maggiorato del sovrapprezzo, come indicato nella più recente delibera adottata dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 6. In tale ipotesi la Società procede all'annullamento o al riacquisto, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, delle azioni oggetto di compensazione.

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art. 20

Esercizio delle funzioni sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) al Collegio dei Sindaci;
- f) al Collegio dei Provisori;
- g) al Direttore Generale.

Art. 21

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di Amministrazione, oppure — occorrendo — dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel Comune dove ha sede la Società o in altro luogo del territorio regionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su uno almeno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera"; "La Repubblica", "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore"; il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di utilizzare ulteriori mezzi di comunicazione e pubblicità.

L'Assemblea in seconda convocazione dovrà essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima; essa non potrà aver luogo nello stesso giorno né trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, convocare l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto alla data della domanda.



Banca Popolare Pugliese

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 22

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società cui è affidata la revisione legale dei conti e, previo parere dello stesso Collegio, provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori e del personale della capogruppo e delle altre società del Gruppo, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari ed i criteri per la determinazione degli eventuali compensi da accordare in caso di cessazione anticipata dalla carica o di cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- delibera sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria stabilisce altresì, fino a diversa determinazione, l'importo massimo che annualmente il Consiglio di Amministrazione può devolvere a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, perseguiti dalla Società direttamente o per il tramite della «Fondazione Banca Popolare Pugliese "Giorgio Primiceri"».

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 38, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23

Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte le Assemblee successive.

Il medesimo Regolamento disciplina le candidature agli Organi sociali, le modalità di votazione ed indica i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli amministratori. Nello stabilire detti limiti si tiene conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della



Banca Popolare Pugliese

società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale.

Ciascuna Assemblea può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento, se ed in quanto derogabili.

Art. 24

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società; i titoli non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

I soci che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente non possono essere ammessi all'Assemblea, neppure per assistere ai lavori.

Possono essere eccezionalmente ammessi ad assistere ai lavori assembleari Autorità o altri soggetti, purché espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea a suo insindacabile giudizio. La Società, verificati il diritto del richiedente nonché l'adempimento delle formalità di legge e di Statuto, ammette il socio a partecipare all'Assemblea secondo le modalità stabilite dal Regolamento Assembleare.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società da questa controllate.

Le modalità per il rilascio delle deleghe, per l'identificazione dei soci, per l'ammissione all'Assemblea e per il suo funzionamento sono fissate dall'Assemblea ordinaria nel Regolamento Assembleare. Le deleghe non possono essere rilasciate in bianco e devono essere consegnate a qualsiasi ufficio della Società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. Le deleghe valgono per l'Assemblea in prima e seconda convocazione.

Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

È escluso il voto per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci, che non intendano recarsi presso tale luogo, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e la parità di trattamento nonché la possibilità di ricevere, visionare e trattare la documentazione. I criteri e le modalità di attivazione dei collegamenti sono definiti nel Regolamento Assembleare tenendo conto congiuntamente della distanza dal luogo ove si svolge l'adunanza e del numero dei soci interessati.

In tal caso nell'avviso di convocazione sono indicati i luoghi e i locali collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Di tutto quanto sopra



Banca Popolare Pugliese

viene dato atto nel verbale di Assemblea.

Art. 25

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea. In particolare, anche facendosi coadiuvare da incaricati: accerta l'identità e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe, constata se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; ne regola lo svolgimento, propone le modalità di votazione e ne accerta e proclama i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio.

Art. 26

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o delega, di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la sessantesima parte dei soci medesimi.

Art. 27

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

Nelle Assemblee le votazioni avvengono in modo palese. Le modalità di espressione del voto sono indicate nel Regolamento Assembleare.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.

Per le nomine alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto a maggioranza relativa, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese la propria espressione di voto o la loro astensione. Verificandosi parità di voti si intendono eletti i più anziani di età.

Art. 28

Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni



Banca Popolare Pugliese

dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 29

Verbale delle assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea, anche straordinaria, sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Il libro dei verbali delle assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 30

Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri, eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto al voto ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.

Un numero di Amministratori non inferiore a cinque deve essere non esecutivo. Agli amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe; essi non possono essere coinvolti neanche di fatto, nella gestione esecutiva della società e, pertanto, non possono far parte del Comitato Esecutivo.

Del Consiglio di Amministrazione devono far parte almeno tre Amministratori indipendenti, che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente; i requisiti di indipendenza sono quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla società di tempo in tempo vigenti o, in mancanza, dall'art. 54 del presente Statuto.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non determina la decadenza, solo nel caso in cui i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto devono possedere tale requisito.

L'Assemblea nomina gli amministratori tra i soci che abbiano presentato la loro candidatura presso la sede della società, a pena di decadenza, entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ai fini della nomina l'espressione del voto dovrà essere riferita al singolo candidato e non è ammesso il voto di lista.

Con apposito Regolamento, approvato dalla Assemblea ordinaria, sono disciplinati le modalità di nomina e gli ulteriori requisiti soggettivi per la candidatura dei soci al fine di assicurare un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. Nello stesso Regolamento sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente assunti dagli amministratori tenendo conto della natura dei medesimi, nonché delle caratteristiche e delle dimensioni della società amministrata, al fine di assicurare che i componenti del Consiglio dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

La candidatura deve essere formulata con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma precedente e deve contenere in allegato il curriculum professionale, nonché una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di



Banca Popolare Pugliese

incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto. Il curriculum professionale e la dichiarazione di ciascun candidato sono messi a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'ordinamento giuridico, costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di consigliere, fatto salvo il caso di espressa approvazione dell'assemblea, l'essere amministratori, sindaci o lavoratori subordinati, agenti, procuratori, institori in altre aziende di credito o in società finanziarie o in imprese, società, associazioni, fondazioni, che svolgano attività incompatibile o in concorrenza con quella della Società sempre che gli enti innanzi citati non facciano parte del Gruppo Bancario "Banca Popolare Pugliese".

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei sindaci, verifica la sussistenza delle eventuali cause di decadenza.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio, tuttavia, si rinnova nel corso di tre esercizi come segue: quattro membri dopo il primo esercizio, quattro dopo il secondo, cinque dopo il terzo. Fino a che la scadenza non possa essere determinata per anzianità di carica, essa viene stabilita mediante sorteggio da effettuarsi nella seduta del Consiglio di Amministrazione appena precedente la convocazione assembleare. Dal sorteggio sono esclusi gli amministratori già rinnovati il primo esercizio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Gli amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La perdita da parte dell'Amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Art. 31

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Fatte salve le disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non procedere alla cooptazione nell'ipotesi in cui uno o più amministratori vengano a mancare nel corso del trimestre precedente la data stabilita per l'Assemblea.

Ai fini della nomina degli amministratori subentranti, il Consiglio di Amministrazione tiene conto della valutazione compiuta in ordine alla propria composizione ottimale, verifica la rispondenza dei requisiti e acquisisce il parere dei componenti indipendenti. Le verifiche, le analisi ed i pareri di cui sopra sono forniti all'Assemblea in occasione della presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali.

Gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare assumono l'anzianità degli amministratori sostituiti.

Nel caso di nomina contemporanea di più amministratori a posti di diversa durata,



Banca Popolare Pugliese

quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Art. 32

Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolve dal consigliere non esecutivo più anziano, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri scelti tra i Consiglieri non esecutivi. Per Consigliere più anziano s'intende colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vicepresidente, il Consiglio, completato per cooptazione ai sensi dell'art. 31, provvede alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più consiglieri alcuni suoi poteri o attribuzioni, esclusi quelli per legge non delegabili, determinando con precisione le materie e i limiti delle deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Art. 33

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati endoconsiliari, sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società.

Egli ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché la documentazione a supporto dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno venga adeguatamente e con congruo anticipo fornita a tutti i consiglieri. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio, verificandone la regolare costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e risultati delle votazioni.

Il Presidente favorisce la dialettica e l'efficacia del dibattito consiliare ed agevola il confronto tra i componenti esecutivi e quelli non esecutivi; assicura l'equilibrio dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori e di circolazione delle informazioni che gli sono attribuiti dalla Legge; si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio di Amministrazione siano il risultato consapevole del contributo dei suoi componenti.

Il Presidente assicura che il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione sia svolto con efficacia, che le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, che siano adottate le misure correttive per far fronte ad eventuali carenze riscontrate e che la



Banca Popolare Pugliese

Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei suoi componenti.

Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, può, su proposta vincolante degli organi esecutivi, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima adunanza successiva.

Art. 34

Compenso degli amministratori

L'Assemblea ordinaria, secondo le modalità e i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche, determina i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile.

Ove sia stata prevista, il Consiglio procede alla assegnazione della parte variabile a ciascun amministratore, avuti presente i criteri stabiliti nelle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Agli Amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea, determina i compensi in favore degli amministratori componenti i comitati endoconsiliari, ivi compreso il Comitato Esecutivo, ovvero investiti di particolari cariche previste dallo Statuto o di incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Art. 35

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato di regola una volta al mese e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da inviare al domicilio o indirizzo di ciascun consigliere e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'avviso può essere compilato su qualunque supporto cartaceo o telematico ed è spedito con qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza l'avviso è inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Nel caso in cui il Presidente lo consenta, prevedendolo nell'avviso di cui al comma precedente, è ammessa la possibilità, per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione, di intervenire mediante collegamento in teleconferenza, videoconferenza e più in generale mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

- a) l'individuazione dei partecipanti a distanza in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire, di esprimere oralmente il proprio pensiero, di visionare, ricevere, trasmettere e trattare tutta la documentazione;
- c) la contestualità dell'esame e della deliberazione.



Banca Popolare Pugliese

La sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente è verificata dal Presidente e dai sindaci presenti all'adunanza prima dell'inizio dei lavori; nel caso di mancanza anche di uno solo di tali requisiti il Presidente impedisce la partecipazione del consigliere cui tale mancanza si riferisce.

In caso di adunanze tenute ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, il luogo della riunione si considera quello in cui si trovano simultaneamente il Presidente e il Segretario che deve coincidere con quello indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Art. 36

Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese e a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione delle materie per cui, in applicazione di disposizioni di legge o regolamentari, è richiesta la maggioranza qualificata.

Sono comunque assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione le decisioni che riguardano:

- le proposte di modifica dello Statuto e quelle relative ad aumenti straordinari di capitale;
- la definizione dell'assetto complessivo di governo della Società;
- l'approvazione del regolamento interno, del piano strategico e del Risk Appetite Framework, come definito nel successivo articolo 38;
- la cooptazione di amministratori;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina, la revoca e le attribuzioni del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale.

Nelle votazioni la parità di voti importa reiezione.

Art. 37

Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario. Il verbale illustra in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 38

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e dell'assetto organizzativo della Società, la verifica della loro corretta attuazione e la tempestiva promozione di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei



Banca Popolare Pugliese

conflitti di interesse;

- la definizione dei modelli di business, l'approvazione degli indirizzi generali e strategici di gestione del Gruppo e l'approvazione dei regolamenti interni;
 - la definizione e l'approvazione delle linee generali del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), nonché delle politiche di governo dei rischi e la definizione della propensione al rischio della Banca (RAF);
 - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
 - la valutazione del generale andamento della gestione;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
 - i criteri da adottare per l'acquisto di azioni proprie a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
 - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo;
 - l'emanazione, anche nei confronti delle componenti del Gruppo, delle disposizioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia;
 - la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - la costituzione di comitati endoconsiliari e di commissioni con funzioni consultive, determinandone, con chiarezza e precisione, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
 - l'assunzione, la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale;
 - la determinazione dei criteri per l'assunzione di personale impiegatizio e direttivo di ogni ordine e grado;
 - la definizione, per la Capogruppo e per le Società del Gruppo, dei sistemi di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato, assicurando che i sistemi stessi siano coerenti con le strategie di lungo periodo e siano tali da non accrescere i rischi;
 - la nomina degli esponenti nelle Società del Gruppo;
 - la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - l'indicazione di quali amministratori, oltre a quelli indicati nello Statuto, hanno la rappresentanza sociale;
 - l'istituzione di sistemi di deleghe atti a definire con precisione i poteri e le responsabilità di ogni livello decisionale;
 - il controllo delle deleghe e degli andamenti gestionali sulle materie oggetto di delega;
 - l'istituzione e la disciplina, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento o la loro soppressione;
 - il processo di informazione al pubblico e comunicazione della Società;
 - lo spostamento della sede sociale nell'ambito del comune;
 - ogni altra materia ad esso riservata da disposizioni di vigilanza e regolamentari.
- E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c..
- Ferma l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di obbligazioni degli



Banca Popolare Pugliese

esponenti bancari e delle attività di rischio verso soggetti collegati, gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 39

Comitato Esecutivo e altri comitati endoconsiliari

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

Il Comitato Esecutivo è composto da sei membri, scelti fra gli amministratori in carica, ed è nominato annualmente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo nella sua prima seduta sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed un segretario. A tale ultimo ufficio, può essere chiamato il Direttore Generale o chi lo sostituisce.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni quindici giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità la proposta si intende respinta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare ai lavori del Comitato Esecutivo, senza farne parte e senza esprimere alcun voto.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 37.

Nell'ambito delle deleghe ricevute, il Comitato Esecutivo riferisce tempestivamente e comunque con cadenza mensile al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito alle decisioni adottate con particolare riferimento ai rischi assunti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive, di supporto e proposta allo stesso organo, composti da Amministratori non esecutivi e, in maggioranza, indipendenti, definendone il mandato ed il regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione deve istituire al proprio interno i comitati che la normativa rende obbligatori. È in ogni caso costituito il Comitato Rischi, composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, i cui compiti sono quelli stabiliti nelle Disposizioni di Vigilanza.

I Comitati, con l'eccezione del Comitato Esecutivo, possono essere presieduti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se indipendente, e nella composizione devono differire tra loro per almeno un componente.

Art. 40

Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere conferiti al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e



Banca Popolare Pugliese

ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Ai soggetti indicati nel precedente comma, inoltre, possono essere attribuiti poteri in materia di rinuncia, totale o parziale, ad ipoteche, cancellazione, surroga, postergazione ed esclusione di immobili da ipoteche; il tutto anche senza corrispettivo e/o senza che il credito della Società sia soddisfatto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, sia pure per importi globali, al Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite in sede di concessione della delega.

Art. 41

Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti tra i soci che abbiano presentato la loro candidatura presso la sede della società, a pena di decadenza, entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, con le modalità previste dal Regolamento Assembleare, allegando il proprio curriculum professionale ed una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il curriculum e la dichiarazione di ciascun candidato sono messi a disposizione dei soci presso la sede della Società.

L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale.

I sindaci devono avere i prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, oltre ai requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Oltre alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'ordinamento giuridico e dalle Istruzioni di Vigilanza, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere, nella Banca Popolare Pugliese, in altre banche o in Società finanziarie o in imprese, società, associazioni, fondazioni, che svolgano attività incompatibile o in concorrenza con quella della Società: lavoratori subordinati, componenti di organi di Amministrazione, agenti, procuratori, institori. È fatto salvo il caso che tali qualità siano rivestite in Enti Centrali di categoria.

I sindaci non possono inoltre assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

I componenti del Collegio Sindacale non possono, comunque, assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo, nonché nelle società partecipate di rilievo strategico, anche se non appartenenti al Gruppo.

Il Presidente del Collegio Sindacale assicura la verifica periodica dell'adeguatezza di tale Organo e quella dei suoi componenti singolarmente considerati, tenuto conto della complessità operativa e dimensionale della Società.

I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

Il compenso annuale dei Sindaci è fissato dall'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro mandato.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.



Art. 42

Durata in carica e sostituzione dei sindaci

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale ne esercita le funzioni, fino alla successiva Assemblea, il sindaco effettivo più anziano di età.

Art. 43

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sul processo di informativa finanziaria;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza del processo di determinazione del capitale interno e sulla sua rispondenza ai requisiti normativi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità delle politiche di governo dei rischi e di definizione della propensione al rischio della Banca (RAF);
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità dei sistemi interni di misurazione, controllo e gestione dei rischi e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa;
- sul corretto esercizio delle attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del "Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese";
- indipendenza della società incaricata della revisione legale dei conti;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale, in particolare, vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'adeguatezza e l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte, il corretto assolvimento dei compiti ad esse assegnati e l'adeguato coordinamento delle medesime, ivi compresa la società incaricata della revisione legale dei conti, e promuovendo gli opportuni interventi correttivi. Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed



Banca Popolare Pugliese

all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 52, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, informa senza indugio la Banca d'Italia su tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale presenta all'Assemblea la propria motivata proposta sul conferimento dell'incarico di revisione legale ed esprime parere in ordine all'eventuale revoca dello stesso incarico; esprime altresì parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

Il Collegio Sindacale riferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

I sindaci devono partecipare alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e, nel rispetto e con i limiti previsti dalla normativa, alle riunioni degli altri Comitati endoconsiliari.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 44

Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni sessanta giorni e viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a ciascun sindaco almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere compilato su qualsiasi supporto cartaceo o telematico ed è spedito con qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Art. 45

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società esterna, secondo le disposizioni di legge, su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La società di revisione, ricorrendone i presupposti, adempie agli obblighi di informazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza previsti dalle norme di legge e, in particolare, a quelli di cui al secondo dell'art. 52, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Essa inoltre presenta al Collegio Sindacale una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, su eventuali carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al



Banca Popolare Pugliese

processo di informativa finanziaria.

Art. 46

Collegio dei Proviviri

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea Ordinaria nomina, ogni triennio, fra i soci tre proviviri effettivi e due supplenti, ne stabilisce il compenso e ne designa il Presidente.

I proviviri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 47

Competenza del Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, composto dal Presidente del Collegio, da uno dei due membri, estratto a sorte, e da un socio designato dal ricorrente, decide secondo equità, a maggioranza e senza vincolo di formalità procedurali, sui ricorsi di cui agli artt. 9 terzo comma, 14 settimo comma e 15 sesto comma dello Statuto.

Il Collegio si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi pervenuti ai sensi del presente Statuto.

Art. 48

Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Art. 49

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale è il capo dell'Esecutivo. Egli ha potere di proposta in materia di assunzione del personale, di promozione, ed adibizione dello stesso a funzioni di particolare rilevanza; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone poi al Presidente per le conseguenti deliberazioni.

Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo nonché a quelle assunte ai sensi dell'art. 33 sesto comma del presente Statuto; sovrintende al funzionamento della Società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo e a parità di anzianità da quello designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento o assenza di entrambi il Consiglio di amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.



Banca Popolare Pugliese

Titolo IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 50

Poteri di firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce secondo le previsioni di cui all'art. 32.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, per determinati atti o categorie di atti, a singoli consiglieri.

La rappresentanza della Società può altresì essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, a dirigenti e dipendenti della Società, con determinazione degli affari da concludere, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può, inoltre, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Titolo V

BILANCIO

Art. 51

Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c. gli amministratori e i sindaci indicano specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 52

Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio e disponibile per la distribuzione, secondo le vigenti disposizioni di legge, è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva legale;
- b) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.



Banca Popolare Pugliese

L'eventuale residuo, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve in applicazione di norme di legge e dei principi contabili internazionali nonché alla riserva per l'acquisto di azioni della Società.

Titolo VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53

Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, indicando quello cui spetta la rappresentanza della Società, stabilisce i loro poteri, le regole di funzionamento del collegio, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto tra i soci delle somme disponibili ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

Titolo VII

NORMA FINALE

Art. 54

Norme transitorie

In relazione a quanto previsto al terzo comma dell'art. 30 del presente Statuto, e fino all'emanazione delle disposizioni legislative di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- abbiano con la Società o con Società da questa controllate, direttamente, indirettamente o attraverso Società controllate dagli stessi Amministratori o loro stretti familiari, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio nella gestione della Società;
- rivestano la carica di amministratore in una società controllata o collegata alla Società;
- siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società.

In relazione al comma precedente, si intendono "stretti familiari" il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, nonché i parenti e gli affini entro il quarto grado e la significatività della relazione va valutata con riferimento alla Società ed alla situazione economica, patrimoniale e professionale dell'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione, cui è demandato il compito di accertare il carattere d'indipendenza in capo a ciascuno dei suoi membri, può a tal fine individuare nell'ambito del proprio Regolamento criteri di maggiore dettaglio nel rispetto dei principi stabiliti nel primo comma.